



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF133
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 4

OGGETTO	MODELLO TR 2° TRIMESTRE 2017 E VISTO DI CONFORMITA'
RIFERIMENTI	ART. 38-BIS DPR 633/72, ART. 3 DL 50/2017, PROVV. AGENZIA ENTRATE 4/07/2017
CIRCOLARE DEL	18/07/2017

Entro il prossimo **31/07** va presentato il Mod. TR per le istanze di **rimborso/compensazione** dell'eccedenza IVA maturata nel **2° trimestre 2017**, utilizzando il nuovo modello approvato con il Provv. 04/07/2017. Per l'apposizione del visto di conformità si devono ritenere ancora applicabili i precedenti chiarimenti dell'Agenzia Entrate, e pertanto:

- il limite va calcolato distintamente per le richieste di compensazione e di rimborso
- Il limite per l'apposizione del visto di conformità al modello TR è riferito all'anno di maturazione del credito IVA e non all'anno solare di utilizzo in compensazione
- **esclusivamente** per le richieste di compensazione
 - ➔ è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità.

La cd. "Manovra correttiva", come modificata nell'iter di conversione, ha introdotto una serie di disposizioni restrittive in materia di utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Al fine di contrastare l'utilizzo indebito delle compensazioni è stato previsto quanto segue:

- visto di conformità: il limite di utilizzo oltre il quale scatta l'obbligo del visto di conformità si riduce **da € 15.000 a € 5.000** per i crediti da imposte dirette e da IVA;
- obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) **esteso anche alla compensazione dei crediti IVA trimestrali**, se di importo superiore a € 5.000 annui
- si anticipa la compensazione di crediti IVA per importi superiori a € 5.000 annui a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale

A seguito di tali novità l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale per un importo:

> € 5.000 su base annuale	➔ va effettuato dal 10 giorno successivo a quello di invio telematico dell'istanza che deve contenere l'apposizione del visto di conformità
≤ € 5.000 su base annuale	➔ l'utilizzo è libero , ma solo dopo aver presentato il mod. IVA TR (il contribuente può, quindi, compensare il credito IVA trimestrale senza attendere il 10 giorno successivo alla presentazione dell'istanza).

DECORRENZA – RM 57/E/2017

Nel caso di credito infrannuale:

- ➔ i "nuovi" limiti alla compensazione dei crediti trimestrali IVA trovano applicazione a partire dai modelli TR relativi al 2° trimestre 2017 (da presentare dal 1° Luglio al 31 Luglio 2017)

Per tener conto delle suddette novità:

- ➔ con il **Provvedimento del 4/07/2017**, l'Agenzia Entrate ha approvato il "nuovo" Modello TR.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO TR

Rimangono invariate le regole riguardanti le modalità e i termini di presentazione del Modello TR.

Per ottenere il rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale è necessario presentare:

- **esclusivamente in via telematica** (direttamente dal contribuente o tramite intermediari)
- **un'apposita istanza**, mediante il modello IVA TR
- **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre.**

CREDITO IVA	CODICE TRIBUTO	PRESENTAZIONE MOD. IVA TR
1° trimestre 2017	6036	01/05/2017 (il 30/04 cade di domenica)
2° trimestre 2017	6037	31/07/2017
3° trimestre 2017	6038	31/10/2017

Nel mod. F24 per l'utilizzo del credito IVA del secondo trimestre va riportato il codice tributo "6037".

Nella RM 68/E/2017 l'Agenzia ha chiarito che per il codice tributo in questione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici (Entratel / Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	6037		2017		...

I PRECEDENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Si ritengono valide le precedenti indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria:

compensazioni	vi è l'obbligo di preventiva presentazione modello TR vistato superati il limite di €. 5.000
Utilizzo parziale del credito in compensazione	<p>L'obbligo del visto di conformità non è comunque applicabile in presenza di un credito superiore a €. 5.000, qualora l'utilizzo in compensazione "orizzontale" nel modello F24 non sia superiore al limite di €. 5.000.</p> <p>L'utilizzo del credito al di sotto di tale limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ permette l'utilizzo in compensazione orizzontale dal giorno successivo ▪ a quello di presentazione del relativo mod. TR, nell'ipotesi di crediti IVA trimestrali.
compensazione verticale	<p>La disciplina in esame riguarda i soli crediti IVA annuali e trimestrali che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione "orizzontale" o "esterna"):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non sono considerate "compensazioni interne" (escluse dall'ambito applicativo dei suddetti vincoli) le compensazioni dei crediti IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, qualora il credito sia maturato dopo il debito con cui viene compensato (es: ravvedimento debito Iva di febbraio col credito 2° trimestre) ▪ sono da considerarsi "compensazioni interne" se credito IVA sia maturato prima del debito con cui viene compensato.
Determinazione della soglia (il "doppio plafond")	<p>Il limite per la preventiva presentazione del modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è riferito all'anno di maturazione del credito (non all'anno di utilizzo in compensazione); in sostanza, occorre riferirsi all'anno di riferimento indicato nell'F24 ▪ esclusivamente per le compensazioni: è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se i crediti sono relativi alla medesima

	<p>annualità (es: cod. 6099 anno 2017 rispetto a cod. 6036/6037/6038 anno 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per le compensazioni: in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all'ammontare complessivo dei crediti maturati nell'anno d'imposta (il limite di €. 5.000 va valutato come somma pregressiva dei cod. trib. 6036 + 6037 + 6038 anno 2017)
--	---

Nulla è cambiato relativamente alle condizioni per le richieste di rimborso

RIMBORSO	SOGGETTO	CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEL RIMBORSO (annuale o infrannuale)
≤ €30.000	qualsiasi	nessuna (né garanzia né obbligo di visto di conformità)
> €30.000	"A RISCHIO"	<p><u>Obbligo di prestazione di idonea garanzia</u></p> <p>Sono considerati "a rischio" coloro che:</p> <p>a) esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, salvo che non si tratti delle cd. "start up innovative". Sul punto, la CM 6/2015 chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. ▪ per individuare il periodo di 2 anni rileva l'effettivo esercizio dell'attività (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA); il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso. <p><u>Esempio:</u> richiesta di rimborso presentata l'11/03/2016: non è necessaria la garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12/03/2014.</p> <p>b) nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10% degli importi dichiarati se non superano €. 150.000 - 5% degli importi dichiarati se > €. 150.000 ma < €. 1.500.000 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati risultano > €. 1.500.000. <p>c) non appongono il visto di conformità/sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</p> <p>d) richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.</p>
	NON "A RISCHIO"	<p><u>alternativamente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prestazione di garanzia ▪ visto di conformità/sottoscrizione alternativa + dich. sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e regolare versamento dei contributi previdenziali/assicurativi. <p>E' possibile presentare un mod. TR correttivo nei termini/integrativo (entro il termine di presentazione del mod. Iva relativa al medesimo periodo d'imposta) al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apporre il visto di conformità eventualmente omesso - revocare in tutto o in parte l'importo originariamente richiesto a rimborso - aumentare l'importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

Visto di conformità nel opd. TR

Visto di conformità	
TD8	<div> <div>Codice fiscale del responsabile del C.A.F.</div> <div>Codice fiscale del C.A.F.</div> </div>
<div> <div>Codice fiscale del professionista</div> <div></div> </div>	<div> <div>Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997</div> <div>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</div> </div>

Esempio1

NESSUN SUPERO DEI LIMITI

La Rossi srl (contribuente non a rischio) ha maturato i seguenti crediti

- a) **dichiarazione IVA 2017**: credito IVA pari ad € 40.000: € 25.000 richiesti a rimborso ed € 15.000 da utilizzare in compensazione orizzontale. **Non si tiene conto di tali importi** in sede di presentazione del **Mod. TR del 2° trimestre 2017**, essendo l'anno di maturazione del credito (2016) diverso rispetto a quello cui si riferisce il modello TR (2017)
- b) **1° trimestre 2017**: credito IVA pari a € 4.000 indicato nel mod. TR inviato al 05/04/2017 e richiesto a **rimborso**
- c) **2° trimestre 2017**: credito Iva di € 10.000, indicato nel mod. TR inviato al 21/07/2017 e richiesto per € 4.000 per l'utilizzo in compensazione e per € 6.000 a **rimborso**.

Il Modello TR del **2° trimestre 2017** può non essere **vistato**, non essendo superati i limiti previsti

- **né per le compensazioni** (somma tra 1° e 2° trimestre pari ad € 4.000 < € 5.000)
- **né per i rimborsi** [somma tra 1° e 2° trim. pari ad €. 10.000 (cioè € 6.000 + 4.000) < € 30.000].

Esempio2

SUPERO DEI LIMITI PER LE COMPENSAZIONI

La Alfa srl dispone dei seguenti crediti da utilizzare in compensazione:

- € 14.000, risultante dal mod. IVA 2017 presentato il 28/02/2017
- € 4.500 risultanti dal modello IVA TR del 1° trimestre 2017.

2° trimestre 2017: credito Iva di € 1.000, indicato nel mod. TR inviato al 21/07/2017 e richiesto per intero per l'utilizzo in compensazione.

Il Modello TR del **2° trimestre 2017** deve essere **munito del visto** di conformità essendo superati i limiti previsti per le compensazioni orizzontali (4.500 + 1.000 = €. **5.500**).

A nulla rileva il credito derivante dal mod. IVA 2017.

Esempio3

NESSUN SUPERO DEI LIMITI PER LE COMPENSAZIONI ED IL RIMBORSO

La Rossi srl (contribuente non a rischio) ha maturato i seguenti crediti:

- a) **1° trimestre 2017**: credito IVA di € 30.000 indicato nel mod. TR inviato al 05/04/2017 e richiesto a rimborso per € 26.000; il residuo (€ 4.000) viene utilizzato in compensazione orizzontale
- b) **2° trimestre 2017**: credito Iva di € 9.000, indicato nel mod. TR inviato al 12/07/2017 e richiesto:
 - per €. 2.000 per l'utilizzo in compensazione orizzontale
 - per €. 7.000 a **rimborso**.

Il Modello TR relativo al **2° trimestre 2017** deve essere **munito del visto** di conformità essendo superati i limiti previsti:

- sia per le compensazioni (4.000 + 2.000 = €. **6.000 > 5.000**)
- che per i rimborsi (26.000 + 7.000 = €. 33.000 > 30.000).

Il visto di conformità è **unico** ed è valido sia per le compensazioni che per i rimborsi.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal **22/07/2017**.

Esempio4

La Verdi srl non ha maturato credito IVA nel 1° trimestre 2017 e ha maturato nel 2° trimestre 2017 un credito IVA pari a € 13.100; ai fini dell'utilizzo dello stesso in compensazione presenta il modello IVA TR il 11/07/2017:

- il mod. TR del **2° trimestre 2017** deve **va vistato**, essendo superati i limiti previsti per la compensazione
- il **mod. F24 telematico per la compensazione** orizzontale potrà essere presentato **a partire dal 21/07/2017** (cioè 10° giorno successivo all'11/07/2017).